



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 49 DEL 21/07/2026

U.O. 1.3.1 - Tributi sui rifiuti

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI 2026: APPROVAZIONE MODIFICHE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Cristiano Boldrini e stampato il giorno 23/07/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*";

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti"*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista altresì la delibera ARERA 15/2022 R/Rif ad oggetto regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamati

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Cristiano Boldrini e stampato il giorno 23/07/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- l'art. 1, comma 74, L. 30 dicembre 2023, n. 213 il quale ha disposto che "A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo";

Visti

- l'art. 1 comma 683 legge 147/2013 il quale prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*
- l'art. 3 comma 5-quinquies d.l. 228/2021 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”

- l'art. 1, comma 677, della Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), in luogo del precedente termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

Ritenuto di prevedere

al comma 11 dell'art. 12 del Regolamento un'agevolazione pari al 10% della parte variabile della tariffa, per ciascun figlio e fino ad un massimo del 30%, per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con studenti universitari fuori sede

al comma 6 dell'art. 22 del Regolamento una riduzione delle superfici destinate agli spazi espositivi dei Centri Congressi e Fiere (rientranti nella tariffa “Esposizioni”) in funzione del parziale uso sia materiale che temporale durante il corso dell'anno, con conseguente limitata produzione dei rifiuti, pari all'80%

al comma 7 dell'art. 22 del Regolamento una riduzione delle superfici degli impianti sportivi, nella parte destinata ad accogliere il pubblico in occasione di eventi sportivi, nella misura del 50 % per

l'uso limitato nel corso dell'anno, con conseguente limitata produzione dei rifiuti

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del settore affari e servizi generali ed il parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del settore risorse umane, finanziarie, societarie;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato con l'introduzione del comma 11 dell'art. 12, dei commi 6 e 7 dell'art. 22, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2026, vista la sua approvazione entro i termini di legge;
 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 49 CON OGGETTO:

REGOLAMENTO TARI 2026: APPROVAZIONE MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 22/07/2026

Il Dirigente

Boldrini Cristiano

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 49 CON OGGETTO:

REGOLAMENTO TARI 2026: APPROVAZIONE MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 23/07/2026

Il Dirigente

Massimiliano Germiniasi

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."

REGOLAMENTO 2025	REGOLAMENTO 2026
Art. 12	Art. 12
<i>omissis...</i>	<i>omissis...</i>
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito sono soggette a tassazione per la sola parte fissa nel caso in cui tali fabbricati siano pertinenziali all'utenza domestica; si considerano invece utenze domestiche condotte da un unico occupante, ed assoggettate alla parte fissa e alla parte variabile se tali fabbricati sono condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.	9. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito sono soggette a tassazione per la sola parte fissa nel caso in cui tali fabbricati siano pertinenziali all'utenza domestica; si considerano invece utenze domestiche condotte da un unico occupante, ed assoggettate alla parte fissa e alla parte variabile se tali fabbricati sono condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 11. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con studenti universitari fuori sede è prevista un'agevolazione pari al 10% della parte variabile, per ciascun figlio e fino ad un massimo del 30%, della tariffa subordinata alle seguenti condizioni: a) nel nucleo familiare del titolare dell'utenza domestica sono anagraficamente residenti figli iscritti e frequentanti un corso universitario regolare (non master e similari); b) lo studente è titolare di un contratto di locazione nella città universitaria, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e valido per almeno sei

mesi all'anno, dal quale risulti il pagamento della TARI a carico dell'affittuario/studente o in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con connessa responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione) da parte del proprietario o da parte dello stesso locatario l'immobile (da presentare in allegato all'istanza di cui al punto successivo) da cui emerga il pagamento della TARI; c) il titolare dell'utenza domestica presenta ogni anno entro e non oltre il 31 Maggio apposita istanza utilizzando il modello predisposto dal Comune; d) le istanze pervenute oltre la scadenza indicata al punto c) saranno considerate valide a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Art. 22

omissis...

5. Le riduzioni ed esenzioni della tariffa di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 22

omissis...

5. Le riduzioni ed esenzioni della tariffa di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6. Le superfici destinate agli spazi espositivi dei Centri Congressi e Fiere assoggettati alla tariffa "Esposizioni", sono ridotte nella misura dell'80% in funzione del parziale uso sia materiale che temporale durante il corso dell'anno, con conseguente limitata produzione dei rifiuti.

7. Le superfici degli impianti sportivi, nella parte destinata ad accogliere il pubblico in occasione di eventi sportivi, sono ridotte nella misura del 50% per l'uso limitato nel corso dell'anno, con conseguente limitata produzione dei rifiuti

Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara

Regolamento TARI 2026

Articolo 1 - Natura della tassa sui rifiuti	pag 4
Articolo 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati	pag 4
Articolo 3 - Gettito della tassa sui rifiuti, costo del servizio	pag 4
Articolo 4 - Presupposto della tassa	pag 5
Articolo 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	pag 5
Articolo 6 - Superfici soggette alla tassa	pag 6
Articolo 7 - Locali ed aree escluse dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti	pag 7
Articolo 8 - Esclusione dalla tassazione dei rifiuti speciali della produzione industriale e dei rifiuti agricoli e delle attività connesse	pag 9
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	pag 11
Articolo 10 - Articolazione della tassa sui rifiuti e sui servizi	pag 12
Articolo 11 - Commisurazione temporale della tassa e decorrenza dell'obbligazione	pag 13
Articolo 12 - Calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche	pag 13
Articolo 13 - Calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche	pag 15
Articolo 14 - Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche	pag 15
Articolo 15 - Utenze non domestiche temporanee: tariffa giornaliera	pag 18
Articolo 16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie	pag 18
Articolo 17 - Riduzioni della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	pag 20
Articolo 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio Pubblico	pag 21
Articolo 19 - Rifiuti urbani inviati al riciclo in modo autonomo	pag 22
Articolo 20 - Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	pag 23
Articolo 21 - Riduzioni per le utenze domestiche in condizioni di grave disagio economico e sociale	pag 24
Articolo 22 - Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche	pag 25
Articolo 22 bis - Esenzioni/Riduzioni per lavori	pag 28
Articolo 23 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	pag 28
Articolo 24 - Tributo provinciale	pag 29
Articolo 25 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti	pag 29
Articolo 26 - Versamento della tassa sui rifiuti	pag 32
Articolo 27 - Scadenza del versamento	pag 34
Articolo 28 - Arrotondamento	pag 34
Articolo 29 - Importi minimi	pag 34

Articolo 30 - Funzionario responsabile	pag 34
Articolo 31 - Poteri istruttori	pag 34
Articolo 32 - Accertamenti	pag 35
Articolo 33 - Sanzioni ed interessi	pag 36
Articolo 34 - Riscossione coattiva	pag 37
Articolo 35 - Rimborsi e compensazione	pag 37
Articolo 36 - Contenzioso tributario	pag 38
Articolo 37 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag 38
Articolo 38 - Reclami e richieste scritte di informazione	pag 40
Articolo 39 – Disposizioni finali ed entrata in vigore	pag 41
Articolo 40 - Clausola di adeguamento	pag 42

Articolo 1

Natura della tassa sui rifiuti

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 30.05.2005, ove sono stabilite le modalità organizzative e di espletamento del servizio ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il Gestore provvede allo svolgimento di tutto il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di universalità, inderogabilità, equa distribuzione sul territorio e sicurezza.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

Articolo 3

Gettito della tassa sui rifiuti, costo del servizio

1. La tariffa della tassa assicura l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sulla base della normativa vigente, i gestori, incluso il comune in caso di gestione in economia, ognuno per quanto di competenza, predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione predisposta dall'ufficio ambiente, in collaborazione con gli altri uffici comunali interessati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 23/07/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4. L'Ente territorialmente competente dopo aver assunto le pertinenti determinazioni di validazione del PEF procede a trasmetterlo al comune entro il 15 novembre e comunque nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria e ad ARERA nel termine di 30 giorni dalle citate determinazioni per l'approvazione;
5. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 4

Presupposto della tassa

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali od accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
3. Il possesso o la detenzione di un locale per un'utenza domestica o per un'utenza non domestica si presume dall'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica e della telefonia fissa, finché queste condizioni permangono.
4. Il possesso o la detenzione di un locale per un'utenza domestica si presume, anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente e senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Il possesso o la detenzione di un locale per un'utenza non domestica si presume, anche in mancanza dei presupposti di cui al comma 3 e senza possibilità di prova contraria, dalla data di inizio attività comunicata al Registro delle Imprese.
6. La cessazione dell'utenza decorre dal giorno del verificarsi dell'evento, se dello stesso sia data comunicazione al Comune nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Il soggetto passivo è individuato nel contribuente che ha presentato la denuncia o, in mancanza, nel soggetto intestatario della scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe del Comune per le utenze domestiche per le utenze non domestiche, nel soggetto legalmente responsabile.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 6

Superfici soggette alla tassa

1. Sono soggette alla tassa le superfici di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, quali a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico ed edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo articolo 8;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:
 - I. per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni;
 - II. per le utenze non domestiche:
 - a) tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività;
 - b) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;

- c) le aree scoperte operative possedute o detenute dalle utenze non domestiche, non aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo;
- d) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzate in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione, anche se utilizzate abusivamente;
- e) fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 147/2013, per tutte le tipologie di unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile a tributo è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- f) per i locali, la superficie di riferimento per l'assoggettabilità al tributo è misurata sul filo interno dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte è misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che vi insistano. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al mq se la frazione è superiore od uguale al mezzo mq.
- g) le superfici coperte sono computabili per intero solo qualora abbiano altezza pari o superiore a mt. 1,5; nei locali con altezza non uniforme si computa la superficie solo per la parte con altezza superiore a mt. 1,5.

Articolo 7

Locali ed aree escluse dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggette alla tassa e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della denuncia di cui al successivo articolo 26. Presentano tali caratteristiche:
 - a) i locali e le aree dove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali, ad esempio, centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, serbatoi, cisterne, forni per panificazione e forni e cabine per la verniciatura e cottura, impianti automatizzati o a ciclo chiuso, vasche di lavaggio, impianti e macchinari per tinto lavanderie;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,5;
 - c) solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupate o detenute in via esclusiva, ad eccezione dei locali di portineria e degli alloggi del portiere;
- e) la superficie scoperta di balconi e terrazze, pertinenziali alle civili abitazioni;
- f) unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete o prive di arredi, e nelle quali l'utente non abbia posto la propria residenza;
- g) locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, e nelle quali non si svolga attività comunicata al Registro delle Imprese.
- h) immobili e aree di fatto non utilizzati o non utilizzabili, a seguito del rilascio, anche in forma tacita, di licenze, permessi di costruire o denunce di inizio attività per nuove costruzioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità dei relativi provvedimenti e, comunque, non oltre il periodo della durata effettiva dei lavori opportunamente certificata e documentata;
- i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che si tratti di impianti coperti che scoperti; l'esclusione non si applica agli spogliatoi, ai servizi in genere, e alle parti riservate al pubblico;
- j) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi; l'esclusione non si applica alle parti delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini, locali ad uso di depositi, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni e vani accessori, ove si producono rifiuti sanitari assimilati agli urbani ex art. 2 del DPR n. 254/03;
- k) depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiale alla rinfusa o di veicoli da demolire, ove non si ha, di regola, presenza umana;
- l) aree adibite esclusivamente all'accesso, al transito, alla manovra dei veicoli delle stazioni servizio carburanti; l'esclusione non si applica alle aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti ed altri servizi;
- m) aree scoperte di transito e manovra, comunque non finalizzate allo stoccaggio, degli autoveicoli all'interno del perimetro delle utenze non domestiche
- n) edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto, come le chiese, le sacrestie, i cori.

Articolo 8

Esclusione dalla tassazione dei rifiuti speciali della produzione industriale e dei rifiuti agricoli e delle attività connesse

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa delle utenze non domestiche, non

si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali come definiti dall'art 183 del D.Lgs 152/2006 come modificato dall'art 1 c.9 del DLgs 116/1020 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In particolare sono soggetti a detassazione i seguenti rifiuti speciali:

a) i rifiuti derivanti dalla attività di produzione industriale in particolare quelli generatisi nei soli locali destinati a stabilimenti produttivi, le aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati agli stessi destinati ad accogliere materie prime e merci del processo produttivo. Tutto il resto (magazzini di semilavorati o prodotti finiti, uffici, mensa etc) è invece soggetto a tassazione

b) i rifiuti prodotti derivanti dall'attività dell'agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento, rimesse attrezzi, fienili, depositi, magazzini), della silvicoltura e della pesca. Sono altresì esclusi dalla tassazione i rifiuti prodotti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile

c) i rifiuti delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e demolizione

2. Per le attività di seguito elencate, qualora risulti difficile delimitare le superfici nelle quali si formano di regola i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle superficie medesime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (al netto dei locali destinati a uffici, spogliatoi, mense, magazzini, servizi, depositi e qualsiasi altro locale ove non si producano rifiuti speciali), le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	Specifica ateco	Riduzione Superficie
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista	45.20.1, 45.20.2, 45.20.3	50%
Officine Meccaniche		50%
Macelleria		50%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che nelle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di

rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o dalla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. I contribuenti che intendano beneficiare della detassazione di cui ai commi precedenti devono presentare, pena la decadenza, apposita dichiarazione al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento del tributo. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata alla tassazione per l'intero anno. La dichiarazione dovrà essere corredata da:

- a) planimetria quotata e in scala contenente l'intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte operative, e la evidenziazione di quella parte per la quale si applica la riduzione;
- b) documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
- c) documentazione commerciale attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento;
- d) copia del MUD ovvero formulari alternativi previsti dalla vigente normativa, attestante la quantità totale dei rifiuti speciali prodotti, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti, nonché l'indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture;
- e) nel caso di magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo

5. La dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo è valida anche per gli anni successivi purchè non siano modificate le condizioni che danno diritto alla detassazione con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dei requisiti o eventuali variazioni

6. Il Comune si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.

7. Il Comune procede alla verifica delle superfici assoggettabili alla tariffa e può richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per l'anno 2022, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n.443/2019 di ARERA.
5. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
6. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
7. Sono altresì sottratte dal costo totale del PEF le ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente.
8. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
9. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

10. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere trasmessa esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il quattordici ottobre di ogni anno per permettere al Ministero di procedere alla pubblicazione entro il 28 ottobre del medesimo anno. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia della deliberazione di approvazione delle tariffe.

11. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

12. Le tariffe sono articolate per categorie di utenze come riportate nel successivo articolo 10 del presente regolamento.

13. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 10

Articolazione della tassa sui rifiuti e sui servizi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di contribuenza domestica e non domestica.

2. Il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione che statuisce le tariffe annuali ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art. 4 del D.P.R. n.158/99.

3. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale stabilisce:

a) la tariffa, per ogni categoria di utenza

b) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

4. Per le utenze domestiche possedute o detenute da nuclei familiari che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti abitualmente nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che

dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

5. Nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente dichiarata e documentata e con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

6. L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che possiedono, o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Art. 11

Commisurazione temporale della tassa e decorrenza dell'obbligazione

1. La tassa è commisurata ad anno solare.
2. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione qualora il contribuente ne presenti l'apposita dichiarazione nei modi e termini di cui al successivo articolo 26.

Art. 12

Calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999.
2. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il relativo nucleo familiare e della superficie posseduta o detenuta;
3. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei residenti nell'immobile e alla superficie dell'immobile occupato o detenuto, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato al D.P.R. n. 158/1999.
4. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività proporzionale al numero dei componenti il nucleo domestico, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;

5. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, ai fini della determinazione del numero degli occupanti o detentori, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali, acquisite autonomamente dall'ufficio tributi.
6. Per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi del successivo articolo 25, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro la data di scadenza della prima rata di pagamento del tributo, e ferma restando la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

<i>Superficie (mq) imponibile</i>	<i>Componenti assegnati</i>
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6 o più

8. Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza, il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito sono soggette a tassazione per la sola parte fissa nel caso in cui tali fabbricati siano pertinenziali all'utenza domestica; si considerano invece utenze domestiche condotte da un unico occupante, ed assoggettate alla parte fissa e alla parte variabile se tali fabbricati sono condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con studenti universitari fuori sede è prevista un'agevolazione pari al 10% della parte variabile, per ciascun figlio e fino ad un massimo

del 30%, della tariffa subordinata alle seguenti condizioni: a) nel nucleo familiare del titolare dell'utenza domestica sono anagraficamente residenti figli iscritti e frequentanti un corso universitario regolare (non master e similari); b) lo studente è titolare di un contratto di locazione nella città universitaria, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e valido per almeno sei mesi all'anno, dal quale risulti il pagamento della TARI a carico dell'affittuario/studente o in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con connessa responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione) da parte del proprietario o da parte dello stesso locatario l'immobile (da presentare in allegato all'istanza di cui al punto successivo) da cui emerga il pagamento della TARI; c) il titolare dell'utenza domestica presenta ogni anno entro e non oltre il 31 Maggio apposita istanza utilizzando il modello predisposto dal Comune; d) le istanze pervenute oltre la scadenza indicata al punto c) saranno considerate valide a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Art 13

Calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche

1. La parte della tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti per specifica tipologia di attività e alla superficie assoggettabile secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente presuntivo di produttività del rifiuto per tipologia di attività secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 158/1999 e specificato nel punto 4.4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

Art. 14

Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

1. Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:
 - 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2) Cinematografi, teatri
 - 3) Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
 - 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 5) Stabilimenti balneari

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/07/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 6) Esposizioni, autosaloni
 - 7) Alberghi con ristorante
 - 8) Alberghi senza ristorante
 - 9) Case di cura e riposo
 - 10) Ospedali
 - 11) Uffici, agenzie,
 - 12) Banche e istituti di credito, studi professionali
 - 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, e antiquariato
 - 16) Banchi di mercato beni durevoli
 - 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 20) Attività industriali con capannoni di produzione
 - 21) Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 23) Mense, birrerie, hamburgerie
 - 24) Bar, caffè, pasticceria
 - 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 26) Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 28) Ipermercati di generi misti
 - 29) Banchi di mercato genere alimentari
 - 30) Discoteche, night club
 - 31) Bed & Breakfast
2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche ad una delle classi di attività sopra elencate è effettuata di regola con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.IAA o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e autocertificata dall'utente tramite la denuncia, fatta comunque salva la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice Istat/Ateco posseduto e attività effettivamente esercitata. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.

3. La tariffa applicabile per ogni attività di regola è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, l'applicazione della tariffa avviene con riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale; nel caso in cui nella visura camerale siano indicati due o più codici attività come principali, per attività principale si intende quella esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione.
5. Per le utenze non domestiche costituite da circoli e associazioni all'interno dei cui locali od aree sia svolta anche attività di somministrazione, la tariffa è unica ed è riferita all'attività concretamente ed effettivamente esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.
6. Per le utenze non domestiche che presentino superfici con diversa destinazione d'uso (es. mostra, esposizione) ubicate in luoghi diversi, la tariffa applicata segue la destinazione d'uso dei locali così come dichiarato nei registri della CCIAA; per il riconoscimento della doppia tariffa il soggetto deve presentare regolare istanza corredata di una visura catastale attestante l'autonoma definizione catastale dell'immobile e di una visura camerale dove trovi riscontro la diversa destinazione d'uso dei locali, a prescindere dal codice ISTAT dell'attività principale.
7. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione della tassa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tassa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, la tassa è determinata presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica. La tassa non è dovuta se nella civile abitazione si trova esclusivamente il domicilio fiscale di una ditta e l'attività viene svolta presso un'unità locale, regolarmente denunciata ai fini della tassa medesima, o presso il richiedente la prestazione.

Articolo 15

Utenze non domestiche temporanee: tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, per un periodo complessivamente inferiore a 183 giorni annui, anche se non continuativi ma ricorrenti, la tassa è corrisposta in base tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019 n. 160 e come individuati dal regolamento sul canone approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11/2021.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla parte fissa che alla parte variabile, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente maggiorata del 30%. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art.1 comma 816 della Legge 27.12.2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del citato canone.
6. Alla tariffa della tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 16

Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. Le tariffe si applicano in misura ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, nei seguenti casi :
 - a) per le utenze domestiche :
 - I. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione del 30%;

- II. per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi;
- III. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
- IV. abitazioni site nelle frazioni a monte di Bergiola, Bedizzano, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fontia, Gragnana, La Foce, Linara, Miseglia, Noceto, Sorgnano, Torano, così come delimitate dallo stradario comunale anagrafico, nelle quali il contribuente ha fissato la propria residenza: riduzione del 30%.
- b) per le utenze non domestiche :
- I. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare: riduzione del 30%. La riduzione si applica se le condizioni che ne danno origine risultano da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità, quali, ad esempio, la Scia o Dia.
- II. soggetti passivi titolari di una attività economica di vendita generi alimentari (esercizi di vicinato) aventi i locali, le loro pertinenze e le aree operative site nelle frazioni di Bergiola, Bedizzano, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fontia, Gragnana, La Foce, Linara, Miseglia, Noceto, Sorgnano, Torano così come delimitate dallo stradario anagrafico comunale: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento del tributo. Tale dichiarazione è valida anche per gli anni successivi purchè non siano modificate le condizioni che danno diritto alla riduzione.
3. Il Comune ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni che hanno dato origine all'applicazione della Tariffa ridotta. In difetto, con accertamento del Comune si provvede al recupero della tassa con l'applicazione delle sanzioni e interessi per omessa denuncia di variazione.
5. Le riduzioni della tariffa per le utenze domestiche di cui al comma 1, lettera a), punto IV, e delle utenze non domestiche di cui al comma 1, lettera b), punto II, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6. Gli oneri derivanti dalla riduzione di tariffe di cui al comma 1, lettera a), punto II, sono a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 del D.L. 47/2014, come convertito dalla Legge 80/2014.

Articolo 17

Riduzioni della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Nel regolamento di cui al precedente art. 2 sono stabiliti i limiti della zona di raccolta e le modalità di espletamento del servizio nelle zone con insediamenti sparsi.
2. Le utenze ubicate fuori dall'area di raccolta sono tenute ad utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori più vicini.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 657 della Legge 147/2013, gli occupanti o detentori di locali ed aree situate ad una distanza compresa tra 501 metri ed 1 km dal più vicino punto di raccolta è riconosciuta una riduzione pari al 60% della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile; agli occupanti o detentori di locali ed aree situate ad una distanza superiore ad 1 km dal più vicino punto di raccolta è invece riconosciuta una riduzione pari al 70% della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile. La distanza che rileva ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione tariffaria è misurata in linea d'aria tra il punto di conferimento e l'intersezione con la pubblica via della strada privata di accesso al locale o all'area interessata.
4. La riduzione deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. L'accoglimento dell'istanza di riduzione è subordinata ad istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto con il supporto del Gestore del servizio dei rifiuti.
6. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del 20% della tariffa unitaria, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile.
7. Le condizioni previste dal comma 6 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa devono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio e all'Ufficio Tari del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sul tributo.
8. La riduzione di cui al comma 6 si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle condizioni ivi descritte.

Articolo 18

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal Servizio Pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune ed in particolare all'ufficio TARI e all'ufficio Ambiente e al gestore del servizio utilizzando il modello predisposto, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con i quali è stato stipulato apposito contratto per l'avvio al recupero. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4 entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Le utenze non possono richiedere di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza dei due anni di cui al precedente punto 4.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare al comune (Uf-

ficio Ambiente e Ufficio tributi) e al gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.

8. Entro il 1 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune (Ufficio ambiente ed ufficio tributi) e al gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero pari al totale dei rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente divisi per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati. Dovrà inoltre essere allegata l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero e il quantitativo dei rifiuti inviati a recupero divisi per codice EER.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile viene esclusa a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, previa dimostrazione da parte degli interessati di tutte le condizioni di cui al precedente comma 8. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 19

Rifiuti urbani inviati a riciclo in modo autonomo

1. I titolari di utenze non domestiche che decidono di avvalersi del servizio pubblico per tutti i rifiuti prodotti e che dimostrino di avviare effettivamente e correttamente al riciclo i rifiuti urbani, possono ottenere una riduzione della tariffa della tassa, limitatamente alla sola parte variabile, proporzionata alla effettiva e documentata quantità di rifiuto urbano avviata al riciclo. In particolare, le riduzioni sono le seguenti:

% di rifiuti avviati al riciclo	% riduzione PV
Se avviano al riciclo almeno il 30% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	10%

Se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	20%
Se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione rifiuti urbani	40%

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiale da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

3. La riduzione di cui al comma 1 deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio Tari, entro il 1 febbraio dell'anno successivo, e consegnando la documentazione richiesta dall'ufficio stesso utile a dimostrare, a consuntivo, la quantità e qualità di rifiuti urbani avviata a riciclo rispetto alla potenzialità annua di produzione di rifiuti urbani, calcolata con riferimento al coefficiente KD utilizzato per la determinazione della tariffa.

4. L'avvio al riciclo di cui al comma 1 deve essere dimostrata annualmente dall'interessato consegnando al Comune entro il 1 febbraio dell'anno successivo l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi

5. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, previa dimostrazione da parte degli interessati di tutte le condizioni di cui al comma 3.

Articolo 20

Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche la tariffa, limitatamente alla sola parte variabile, è ridotta per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata nella seguente misura:

- nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia compresa tra il 30% ed il 35%, si applica una riduzione dell'1% sulla parte variabile della tariffa;
- nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia compresa tra il 35% e ed il 45%, si applica una riduzione dell'1,5% sulla parte variabile della tariffa;

c) nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia compresa tra il 45%, ed il 65% si applica una riduzione del 2,5% sulla parte variabile della tariffa;

d) nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia oltre il 65%, si applica una riduzione del 3% sulla parte variabile della tariffa;

Il Gestore del servizio pubblico comunale comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al presente comma si applica quindi a consuntivo.

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è ridotta delle seguenti percentuali:

- 10% nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta porta a porta o con cassonetti intelligenti
- 6% per le zone in cui viene effettua la raccolta porta a porta o con cassonetti intelligenti.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono subordinate alla presentazione di istanza ai sensi dell'art 7 del regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico ed in base ai requisiti di cui all'art 3 del medesimo. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purchè non siano mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne viene data comunicazione fatto salvo quanto previsto dall'art 9 del regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico

3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'utenza.

Articolo 21

Riduzioni per le utenze domestiche in condizioni di grave disagio economico e sociale

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.

2. I beneficiari sono individuati sulla base dei dati ISEE.

3. Sono totalmente esenti gli utenti TARI con ISEE non superiore ad euro 8000.

4. Per poter beneficiare dell'esenzione/riduzione gli interessati devono presentare annualmente formale richiesta al competente ufficio Tari, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del tributo, allegando la dichiarazione ISEE.

5. L' esenzione/riduzione di cui ai commi precedenti viene concessa a domanda dell'interessato per l'anno solare relativo. Il Comune può, in qualsivoglia tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
6. E' applicata una riduzione della tariffa del 15%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per i nuclei familiari monoreddito in cui il titolare del reddito stesso sia stato licenziato nel corso dell'anno di riferimento del tributo a seguito di cessazione dell'attività aziendale o riduzione di personale e, a seguito di tale evento, risulti iscritto nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 223/91. La riduzione si applica limitatamente all'anno di riferimento del tributo, sempreché permanga l'iscrizione nelle liste di mobilità.
7. La riduzione di cui al comma 6 viene concessa a seguito della presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, su modulo predisposto dall'ufficio Tari, con la quale il contribuente dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la data del licenziamento, l'avvenuta iscrizione nelle liste di mobilità e la relativa data. L'Ufficio Tari provvederà ad applicare l'agevolazione di cui sopra per il solo periodo in cui sussistono i requisiti di iscrizione nelle liste di mobilità; provvederà anche, ai sensi di legge, al recupero della quota di agevolazione non dovuta nel caso in cui accerti autonomamente la mancanza dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa.
8. La riduzione viene applicata a consuntivo, tramite compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione.
9. Le riduzioni della tariffa di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce la riduzione stessa.

Articolo 22

Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa è ridotta del 50%, tanto per la parte fissa quanto per la parte variabile, per un periodo massimo di un anno dalla data di inizio dell'attività, così come risultante agli atti della CC.IAA di Massa Carrara e limitatamente all'area individuata dall'Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 29 ottobre 2008, nel caso in cui le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non stagionali, esistenti alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento del tributo vengano adeguate, anche con l'ottenimento dei necessari titoli edilizi, ai requisiti di qualità, strutturali ed oggettivi, previsti dalla programmazione comunale approvata, ai

sensi dell'art. 42 bis della L.R. 07.02.2005, n. 28 e s.m.i., con la suddetta delibera di C.C. n. 115/2008.

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, deve essere ottenuto il punteggio minimo previsto dal citato provvedimento del C.C. n° 115/2008 per le nuove aperture (25 punti per i requisiti strutturali e 15 punti per i requisiti oggettivi).

L'agevolazione è concessa su istanza dell'interessato da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale il contribuente dichiara il possesso dell'eventuale Autorizzazione Unica rilasciata dal Suap (indicandone data e numero), di aver presentato il fine lavori e l'attestazione di conformità (indicandone data e protocollo generale di ricezione da parte del comune), nonché il punteggio effettivamente conseguito in relazione ai requisiti di cui alla delibera del C.C. n. 115 del 29.10.2008. Il punteggio dichiarato è verificato, anche a campione, dal competente Settore Comunale. Nel caso in cui l'attività di cui sopra perda i requisiti sulla base dei quali è concessa l'agevolazione, il titolare/legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'ufficio Tari entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi; l'Ufficio provvederà alla tassazione agevolata per il solo periodo di mantenimento del requisito ed all'eventuale recupero, ai sensi di legge, dell'agevolazione non spettante. Analogamente, l'Ufficio Tari provvederà, ai sensi di legge, al recupero dell'agevolazione non dovuta nel caso in cui il competente Ufficio Comunale accerti autonomamente la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione.

L'agevolazione è concessa, su richiesta del nuovo contribuente da trasmettersi all'Ufficio Tari entro i successivi 30 giorni, anche in caso di subingresso e di ogni variazione diversa dalla cessazione purché, ovviamente, venga garantito il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui alla delibera del C.C. n. 115/2008.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della L.R. 28/2005, i requisiti di cui all'art. 42, comma 2, e all'art. 42 bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

2. Sono esenti dal pagamento del tributo, per un periodo massimo di un anno dall'inizio dell'attività:

a. i nuovi insediamenti di attività commerciali di vicinato (così come definite dalla L.R. 28/2005) o artigianali (regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane presso la CC.I.AA) rientranti nel perimetro del Centro Storico di Carrara, Avenza, Marina, come delimitato dalle planimetrie allegate alla delibera della G.C. n. 28 del 28.01.2002, che hanno avviato l'attività nell'anno di riferimento del tributo;

b. gli insediamenti di attività commerciali di vicinato o artigianali, come sopra definite, esistenti alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento del tributo nei suddetti centri storici, che

assumono personale con regolare contratto di lavoro a tempo pieno, a partire dal 01 gennaio dell'anno di riferimento del tributo. Si considera nuovo addetto, se con tale unità il totale complessivo degli addetti alla data dell'assunzione è superiore al totale complessivo degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'esenzione di cui alla lettera a) è concessa su istanza dell'interessato da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., su modulo predisposto dall'ufficio Tari, con la quale il contribuente dichiara l'inizio dell'attività, così come risultante agli atti della CCIAA di Massa Carrara, nonché gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ove necessario (numero e data e/o protocollo generale di arrivo). L'esenzione decorre dalla data di regolare inizio dell'attività.

L'esenzione di cui alla lettera b) è concessa su istanza dell'interessato da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., su modulo predisposto dall'ufficio Tari, con la quale il contribuente dichiara di aver assunto un nuovo addetto con regolare contratto di lavoro a tempo pieno, indicando gli estremi del contratto, la data di assunzione, il nominativo dell'addetto assunto.

Nel caso in cui l'attività che ha beneficiato delle esenzioni di cui al comma 2 perda i requisiti sulla base dei quali è stata concessa, il titolare/legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'ufficio Tari entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi; l'Ufficio provvederà alla tassazione agevolata per il solo periodo di mantenimento del requisito ed all'eventuale recupero, ai sensi di legge, dell'agevolazione non spettante. Analogamente, l'Ufficio Tari provvederà, ai sensi di legge, al recupero dell'agevolazione non dovuta nel caso in cui il competente Ufficio Comunale accerti autonomamente la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione.

Ai fini dell'esenzione di cui alla lettera a), non sono considerati nuovi insediamenti di attività commerciali di vicinato o artigianali, quelli risultanti da sub ingresso e da ogni variazione diversa dalla cessazione.

3. La tariffa è ridotta del 30%, tanto per la parte fissa quanto per la parte variabile, per un periodo massimo di un anno, alle Associazioni di Volontariato (di cui alla Legge Quadro sul volontariato 266 del 1991 ed alla legge 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale) non aventi scopo di lucro, come previsto nel relativo statuto, ed iscritte all'apposito Albo Provinciale.

L'agevolazione viene concessa su istanza del legale rappresentante dell'associazione da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale il medesimo dichiara il possesso dei necessari requisiti.

Nel caso in cui l'associazione che ha beneficiato dell'agevolazione perda i requisiti sulla base dei quali è stata concessa, il legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tari entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi; l'Ufficio provvederà alla tassazione agevolata per il solo periodo di mantenimento del requisito ed all'eventuale recupero, ai sensi di legge, dell'agevolazione non spettante. Analogamente, l'Ufficio Tari provvederà, ai sensi di legge, al recupero dell'agevolazione non dovuta nel caso in cui il competente ufficio Comunale accerti autonomamente la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione.

4. La tariffa è ridotta del 20 %, tanto per la parte fissa quanto per la parte variabile per le strutture ricettive alberghiere (non aventi le caratteristiche della civile abitazione) ricomprese nelle Categorie 7 ed 8 che non sono in possesso di licenza o autorizzazione "stagionale" rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità (quali, ad esempio, Scia o Dia).

5. Le riduzioni ed esenzioni della tariffa di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6. Le superfici destinate agli spazi espositivi dei Centri Congressi e Fiere assoggettati alla tariffa "Esposizioni", sono ridotte nella misura dell'80% in funzione del parziale uso sia materiale che temporale durante il corso dell'anno, con conseguente limitata produzione dei rifiuti.

7. Le superfici degli impianti sportivi, nella parte destinata ad accogliere il pubblico in occasione di eventi sportivi, sono ridotte nella misura del 50% per l'uso limitato nel corso dell'anno, con conseguente limitata produzione dei rifiuti

Art 22 Bis

Esenzioni /Riduzioni per lavori

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe TARI, può disporre l'esenzione o la riduzione dal pagamento della tassa per coloro che occupano o detengono utenze non domestiche nelle zone del territorio comunale interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche arrecanti particolari disagi agli esercenti delle attività commerciali e artigianali, limitatamente al periodo di effettuazione dei lavori. La deliberazione di Consiglio comunale deve individuare le categorie di utenze non domestiche interessate dall'agevolazione, le aree e le strade sulle quali vengono svolti i lavori, le eventuali modalità per ottenere l'esenzione e la percentuale di riduzione applicabile.

Articolo 23

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 23/07/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. Le riduzioni e agevolazioni tariffarie relative alla TARI di cui al presente regolamento sono cumulabili entro il limite massimo del 67% dell'intera tariffa. E' in ogni caso garantita l'agevolazione di cui al comma 6 dell'art. 17.
2. Ciascuna riduzione o agevolazione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 24

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 dell'art 38 bis del DL 1124/2019 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e' fissato al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.
3. La Provincia, in caso adotti la deliberazione di cui sopra, comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 2.
4. Il versamento della TEFA è effettuata di norma contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 01.07.2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 21.10.2020

Articolo 25

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della detenzione o della occupazione dei locali e delle aree La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. La dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022.
2. Nel caso di possesso, della detenzione o della occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
- c) il numero degli occupanti dell'alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti;
- d) l'ubicazione, il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e la destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- e) gli identificativi catastali dell'immobile;
- f) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal possessore, occupante o detentore.

4. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) i dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT/ATECO dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale);
- c) Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
- d) l'ubicazione, il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e la destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- e) gli identificativi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di spazio e suolo pubblico;
- f) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal possessore, occupante o detentore;
- g) la data di inizio, variazione o cessazione della occupazione, conduzione, detenzione.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica, con posta certificata, o infine tramite sportello on line entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta il link in cui il contribuente trova le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 23/07/2026 da Faggioni Giuliano.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse [nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta] le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed per il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

8. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 5, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

10. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.

11. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, sono considerate per la tassa dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo art. 35.

12. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

13. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti applicati dal comune di Carrara (Tarsu e Tares).

14. In tutti i casi in cui gli avvisi di pagamento presentino un'incongruenza riguardante la superficie imponibile o la categoria di appartenenza può essere presentata apposita domanda di riesame al Comune a cura dei contribuenti interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli avvisi medesimi. La presentazione dell'istanza di riesame non sospende i termini previsti per il pagamento della tassa, né per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 26

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa è versata secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F 24), ovvero attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 (PagoPa).

2. Ai fini del versamento, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. Per quanto riguarda le informazioni sul servizio e sui risultati ambientali, l'ufficio ambiente del comune e il gestore del servizio devono comunicarli all'ufficio tributi entro il 31 gennaio dell'anno successivo o nei termini per garantire la comunicazione delle eventuali modifiche. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico se attivato dal Comune. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la

relativa procedura di attivazione. Le informazioni minime da riportare almeno una volta con cadenza annuale verranno inserite nel primo invito di pagamento bonario.

3. Di norma il pagamento degli importi dovuti, salvo diversa disposizione stabilita per l'anno di riferimento dalla Giunta Comunale, è effettuato in quattro rate con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre 10 dicembre.

4. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare le quattro rate TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma 3, pertanto, qualora il contribuente non riceva l'invito di pagamento bonario in tempo utile per provvedere al versamento, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.

5. Eventuali, ulteriori modificazioni inerenti la caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tassa in corso d'anno, maturate nel periodo intercorrente tra la data di emissione del ruolo ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo o soggette a denuncia entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sono considerate per la tassa dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo articolo 36.

6. Per l'anno 2025 il tributo è versato in 4 rate con scadenza 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre, 10 dicembre.

7. Ai fini del versamento, ai contribuenti i cui dati non sono stati inseriti nel software di gestione del tributo entro la data di emissione del ruolo, il Comune provvede all'invio di apposito avviso bonario (suppletivo), contenente le informazioni previste nella deliberazione ARERA 444/2019 di cui al precedente comma 2.

8. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tassa Rifiuti nei termini di scadenza indicati nel comma 3, il Comune provvede ad emettere e notificare ai sensi di legge un avviso di sollecito/accertamento esecutivo, contenente l'invito a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso, comprensivo delle sole spese di notifica. In mancanza di pagamento entro i prescritti 30 giorni, ma comunque entro 60 giorni dalla notifica, l'avviso sarà comprensivo della sanzione e degli interessi di cui all'art. 33.

In mancanza di adempimento entro i 60 giorni si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge.

Articolo 27

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 28

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 29

Importi minimi

1. Non è dovuto alcun versamento in fase di riscossione volontaria e non è effettuato il rimborso fino alla concorrenza dell'importo annuo di € 10,00;

Articolo 30

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 31

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 32

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o con pec, un apposito avviso esecutivo, debitamente motivato. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento esecutivi emessi a partire dall'anno 2020, in rettifica e d'ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. L'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'ente e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n.147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle

somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd. n. 639/1910. L'ente può inserire anche le avvertenze in merito ai maggiori oneri che il debitore sosterrà in caso di mancato pagamento, come la percentuale degli oneri di riscossione, gli interessi di mora, l'esplicitazione di cosa sono le misure cautelari (fermo, ecc) ed esecutive (pignoramento presso terzi, ecc.). Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 33

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

Per le violazioni poste in essere dal 1 settembre 2024 si applica quanto previsto dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 32 comma 1 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato del 3%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, con apposito provvedimento verrà graduata l'entità delle sanzioni in relazione alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Articolo 34

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 può essere effettuata:
 - a) mediante emissione del ruolo sulla base delle disposizioni di cui al DPR 29/09/1973 n° 602, e successive modifiche;
 - b) mediante ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.04.1910 n° 639.
2. Per le somme liquidate con avvisi di accertamento esecutivi ex art 32 del presente regolamento, il Comune avvierà, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la procedura di riscossione coattiva, di quanto dovuto, ai sensi dell'art 792 e ss della L. 160/2019 inclusa la esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910 o la cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973.

Articolo 35

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento

6. Ai fini delle regolarizzazioni dei rapporti di imposta (rimborsi e versamenti) fra comuni diversi , nonché fra Comune e Stato, per le quote di rispettiva spettanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27/12/2013 n. 147.

7. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 38 del presente regolamento.

8. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 36

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di TARI comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 37

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il comune può disporre, su richiesta dell'interessato in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione del versamento dovuto a seguito della notifica degli avvisi di accertamento per il tributo di cui al presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'entità dell'entrata per importi risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'art 1 della legge 160/2019 relativi ai tributi comunali comprensivi di interessi e sanzioni, sia pari o superiore a Euro 100,00, può essere concessa una dilazione del pagamento secondo il seguente schema di riferimento:

Fascia di importo	Numero delle rate
Da €. 100,01 a €. 500,00	Fino a 4 rate mensili, purchè di importo non inferiore ad €. 50 a rata
Da €. 500,01 a €. 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili.
Da €. 6.000,01 a €. 20.000,00	Fino a 36 rate mensili.
Oltre €. 20.000,01	Fino a 72 rate mensili

3. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio competente

4. Per importi fino 50.000 euro è necessario presentare autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di stato temporaneo di difficoltà sia per persone fisiche che per attività economiche. Limitatamente alle persone fisiche e alle ditte individuali l'ufficio competente si riserva di subordinare la dilazione del pagamento alla valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE..
5. Qualora venga richiesta, ai sensi del precedente comma 2, la rateazione di un importo superiore ad € 50.000,00, ai fini della concessione della rateizzazione è richiesto, il pagamento di una somma pari al 10% dell'importo del debito da rateizzare o in alternativa la prestazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione e avente scadenza 1 anno dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.
6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo del doppio delle rate mensili (massimo di 72 rate), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
8. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al comma 1, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
9. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento esecutivi
10. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del tributo.
11. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza aumentato di due punti percentuali, purché non superiore alla misura annua del 5%.. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
12. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

13. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione:

- il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato

Il sollecito deve essere effettuato dopo il mancato pagamento della seconda rata.

14. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza se attivata dall'ente, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

15. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Articolo 38

Reclami e richieste scritte di informazione

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 25, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 39

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. A seguito dell'intervenuta abrogazione del tributo Tares, resta comunque ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al tributo soppresso, limitatamente alle annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Articolo 40

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria
2. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Carbonio

giuliano.faggioni@comune.carrara.ms.it

proposta regolamento tari modifiche

Da: Cupido Stefania <stefania.cupido@comune.carrara.ms.it>

gio, lug 23, 2026 10:29 AM

Oggetto: proposta regolamento tari modifiche**A:** Navalesi Lucia <lucia.navalesi@comune.carrara.ms.it> , Faggioni Giuliano
<giuliano.faggioni@comune.carrara.ms.it> , Giromella Francesca
<francesca.giromella@comune.carrara.ms.it>

Buongiorno,
ho mandato avanti la proposta n. 49 che sostituisce la n. 46 (come consigliato da Lucia in modo da evirare gli emendamenti). Ho mandato tutto ai revisori e attendiamo parere.

Cupido Stefania*"Servizio 1.3 Entrate tributarie e patrimoniale"*

Settore 1 Affari e servizi generali

Indirizzo: Via Sette Luglio, 54033 CARRARA (MS) Italia
Tel: 0585-641409

mail.comune.carrara.ms.it